

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 094/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO ASD RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016** (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016)

La C.F.A., viste le ragioni di connessione con il procedimento n. 2, rinvia la trattazione all'udienza del 3.02.2017 ore 15.00 con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis C.G.S.. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

- 2. RICORSO GSD CAPRANICA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL'ASD RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA** (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016)

La C.F.A., preso atto della richiesta congiunta delle parti, rinvia la trattazione all'udienza del 3.02.2017 ore 15.00 con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis C.G.S.. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:**
- **DEL SIG. PLACIDO ALACQUA PRESIDENTE A.S.D. GIOVANILE MILAZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38 COMMA 1, E ALL'ART. 61 COMMA 1 DELLE N.O.I.F.,**
 - **DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE MILAZZO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**
- SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3789/1014 PF15-16 GP/MB/PP DEL 12.10.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. LOMBARDO FILIPPO, PREZZAVENTO FRANCESCO, CHINNICI GAETANO, CONSOLI MICHAEL, SCUDERI SALVATORE, NICOTRA IVAN, LA MASTRA FRANCESCO, BRUNO GIUSEPPE, SCILLETTA ANTONIO, ROMEO GRAZIANO, BARONE GIANLUCA MICHEL, BENTIVEGNA ANTONIO, SCALIA SALVATORE, ALONZO ROSARIO, GUGLIELMINO ROSARIO, INDELICATO GAETANO, MOSCHITTA CRISTIAN, PRIVITERA GIUSEPPE, RIELTA FILIPPO MANUEL, SCALIA CARMELO ANDREA, RECUPERO SALVATORE (CALCIATORI TESSERATI ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA), SANTONOCITO ANTONINO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA) E LA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SPORT E VITA PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 E 5 N.O.I.F. E ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.3732/1345 PF15-16 MS/MM DEL 12.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

III COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO ASD BOGLIASCO CALCIO PER REVOCAZIONE E REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA “B” BOGLIASCO/SAMPDORIA DEL 05.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. 28 del 10.11.2016) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 35 dell'1.12.2016)

La C.F.A., preliminarmente dichiara ammissibile il ricorso ex art. 39, comma 4 C.G.S.; nel merito, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società ASD Bogliasco Calcio di Bogliasco (Genova) revoca la decisione della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria e dispone la disputa dell'incontro Bogliasco/Sampdoria – Giovanissimi Regionali Fascia B – demandando al Comitato Regionale Liguria per il seguito di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. MARCELLO FOSCHI, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS CESENA 2010, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 96 DELLE N.O.I.F.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS CESENA 2010 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5029/827 PF14-15/AA/MG DEL 20.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

Decisione riservata.

V COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Raimondo Cerami – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ACD RONDINELLE AVVERSO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO “AL PREMIO DI PREPARAZIONE” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LUPARENSE CALCIO PER IL CALC. MARCONATO ANDREA – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 3/TFN-SVE del 18.07.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Società A.C.D. Rondinelle di Santa Giustina in Colle (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Publicato in Roma il 19 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio